



Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
 Ambientali

-----  
 Il Dirigente

Ditta Di Maio Geom. Francesco s.r.l.  
**francesco.coda@ordingsa.it**

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio  
 per le provincie di Salerno d Avellino  
**Mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it**

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale  
**protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it**

ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno  
**arpacdipartimentosalerno@pcert.postecert.it**

**Oggetto:** Verifica di VIA CUP 8658 – “*progetto di modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi*” Via Santa Maria a Vico 6, Comune di Giffoni Valle Piana (SA). Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. II di SA R.G. n. 588/2021 Promosso da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. Sentenza breve n. 1859/21 notificata il 4.8.2021 – Riedizione del potere amministrativo in seguito alla sentenza di annullamento.

**Trmissione resoconto della riunione tecnica del 15.11.2021**

Si trasmette il resoconto della riunione tecnica convocata il giorno 15/11/2021 alle ore 11,00 e tenutasi a distanza in modalità video, secondo quanto comunicato al proponente e gli Enti interessati con nota prot. n. 538073 del 29.10.2021 e trasmessa a mezzo pec.

Si allegano:

Nota del 10.11.2021 della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno di Avellino, con delega della Dr.ssa Adele Lagi;

Nota del 12.11.2021 della Ditta Di Maio Geom. Francesco Srl, con delega dell'ing. Francesco Coda e dell'Avv. Marcello Fortunato.

Tutta la documentazione, relativa all'istanza è disponibile alla pagina web:

[http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA\\_files\\_new/Progetti/prg\\_8658\\_prot\\_2020.60382\\_del\\_29-01-2020.via](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8658_prot_2020.60382_del_29-01-2020.via)

26.11.2021

Il Tecnico Istruttore  
 Paolo Mirra

il Dirigente  
 Avv. Simona Brancaccio  
 Documento firmato da:  
 SIMONA BRANCACCIO  
 30.11.2021 08:14:51 UTC



Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
 Ambientali

-----  
 Il Dirigente

**Oggetto:** Verifica di VIA CUP 8658 – “progetto di modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi” Via Santa Maria a Vico 6, Comune di Giffoni Valle Piana (SA). Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. II di SA R.G. n. 588/2021 Promosso da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. Sentenza breve n. 1859/21 notificata il 4.8.2021 – Riedizione del potere amministrativo in seguito alla sentenza di annullamento.

**Resoconto della riunione tecnica convocata il giorno 15/11/2021 alle ore 11,00 e tenutasi a distanza in modalità video, secondo quanto comunicato al proponente e gli Enti interessati con nota prot. n. 538073 del 29.10.2021 e trasmessa a mezzo pec.**

Con nota prot. reg. n. 538073 del 29/10/2021 è stata indetta una riunione tecnica, per il giorno 15.11.2021 alle ore 11,00, in ottemperanza di quanto riportato nella Sentenza breve n. 1859/21 del TAR Campania Salerno Sez. II.

**Il giorno 15 novembre 2021, alle ore 11,** in modalità videoconferenza, Sono presenti:

- l'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania;
- il Geol. Paolo Mirra dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di istruttore tecnico inerente l'istruttoria della Verifica di VIA;
- la Dr.ssa Adele Lagi, della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino, delega pervenuta il 10.11.2021;
- L'Ing. Filippo Pengue, dirigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- l'Ing. Gianluca Scoppa, dirigente dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno;
- l'Ing. Francesco Coda e l'Avv. Marcello Fortunato, rappresentanti della ditta Di Maio Geom. Francesco s.r.l., delega pervenuta il 12.11.2021.

gli atti pervenuti al 12/11/2021 sono i seguenti:

10.11.2021 nota del la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e di Avellino, con la quale si rendono comunicazioni e si delega la Dr.ssa Adele Lagi quale rappresentante dell'Ente.

12.11.2021 nota della Ditta Di Maio Geom. Francesco Srl, con delega dell'Ing. Francesco Coda e dell'Avv. Marcello Fortunato.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti in oggetto, l'Avv. Simona Brancaccio, alla luce delle disposizioni dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che la riguardino in relazione al procedimento in argomento, analoga dichiarazione è resa da tutti i presenti alla riunione.

### **Scopo della riunione tecnica**

L'odierna riunione tecnica è stata predisposta al fine di ottemperare a quanto disposto dal TAR Campania Sez. II Salerno, con la sentenza breve n. 1859/21 – Pratica n. CA/379/21, in oggetto, con la quale il G.A., in accoglimento del ricorso proposto per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti dalla ricorrente Società Di Maio Geom. Francesco s.r.l., ha annullato, stante anche l'esito del riesame, il D.D. n. 30 dell'1.02.2021 e dichiarato nullo il D.D. n. 158 del 25.06.2021, esclusivamente in base alle seguenti motivazioni che si riportano integralmente:



Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
 Ambientali

-----  
 Il Dirigente

*“Ritenuto che il ricorso introduttivo è manifestamente fondato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, stante anche l'esito del riesame, dal quale è emerso come, a differenza di quanto tenuto presente nel corpo motivazionale del decreto n. 30 dell'01.02.2021, l'impianto di Giffoni Valle Piana risulta autorizzato ad effettuare operazioni afferenti alle tipologie R12/R13 per un quantitativo di rifiuti pari a 513.670 (e non a 379.130) tonnellate all'anno, il che comporta un incremento certamente inferiore rispetto a quello erroneamente tenuto presente dalla P.A. ai fini della sottoposizione a VIA;*

*Ritenuto che il decreto dirigenziale n. 158 del 25.06.2021 è nullo per violazione del disposto dell'ordinanza cautelare n. 134 del 13.05.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga "in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte" ed "allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate”;*

*Considerato invero, che nessun contraddittorio, quanto meno con la parte ricorrente, è stato instaurato prima dell'adozione dell'atto, il quale comunque difetta di qualsivoglia approfondimento delle "tematiche emarginate", laddove esso conclude nel senso che "la quantità [incrementale] richiesta, pari a 173 .290 ton/anno, sicuramente comporterà un incremento delle operazioni di lavorazione, movimentazione e traffico veicolare, rispetto a quelle già autorizzate", senza affrontare la tematica, sollevata nel ricorso originario e reiterata nei motivi aggiunti, secondo cui "la nuova lavorazione ha ad oggetto rifiuti già legittimamente presenti in sito che, invece di essere lavorati altrove, concludono il processo di recupero nel medesimo impianto. Non si verifica, cioè, alcun incremento di movimentazione e traffico veicolare. Anzi, è vero l'esatto contrario, ove si consideri che i rifiuti stoccati non dovranno essere ricaricati e portati a smaltimento altrove, ma verranno frantumati in sito. E ciò, trova conferma nella relazione tecnica in atti: «la modifica oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità attiene solo all'aggiunta dell'attività R5 che rappresenta la frantumazione e la successiva cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei rifiuti già gestiti ed autorizzati». I rifiuti, cioè, sono sostanzialmente gli stessi. Dunque, nessun incremento di movimentazione e traffico veicolare”.*

È dunque necessario rinnovare l'istruttoria in conformità al contenuto della decisione giurisdizionale e alle "tematiche emarginate" nella stessa e in contraddittorio col ricorrente ed eventualmente di concerto con le parti coinvolte, fermo restando che le ulteriori motivazioni, che hanno indotto la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. della Regione Campania a sottoporre a VIA il progetto, e che non appaiono travolte dalla sentenza in oggetto, sono indipendenti dalle variazioni delle quantità di rifiuti trattate nell'impianto e richieste dal proponente, e attinenti all'ubicazione del sito e del relativo contesto areale.

La sentenza in oggetto, infatti, produce effetti conformativi in relazione al vincolo a carico dell'amministrazione in ordine all'attività di rinnovazione dell'atto e non esaurisce la vicenda tra le parti, che continua nell'esercizio dell'ulteriore attività amministrativa (trattandosi di interesse legittimo pretensivo), resa necessaria per soddisfare l'interesse sostanziale del ricorrente.

Al contempo, l'obbligo di esecuzione del giudicato non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato.

Gli Enti invitati, compresi nell'elenco degli Enti potenzialmente interessati al progetto e trasmessi dal proponente, sono stati interpellati nell'odierna riunione tecnica, per le seguenti competenze:

**Aspetti paesaggistici:** Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e di Avellino;

**Rischio idrogeologico:** Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

**Piano Regionale di Bonifica (PRB):** ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno.

### **Estratto del procedimento**

Con la sentenza breve n. 1859/21 – Pratica n. CA/379/21 del TAR Campania, Sez. II di SA del 03.08.2021 notificata il 04.08.2021 e passata in giudicato il TAR Campania ha annullato il D.D. n. 30 dell'1.02.2021 e dichiarato nullo il D.D. n. 158 del 25.06.2021, con i quali la Commissione VIA, nelle sedute del 14.01.2021 e del 03.06.2021, decideva di inviare a VIA il progetto.

Ferme le motivazioni di annullamento, con la sentenza in oggetto, del D.D. n. 30 dell'1.02.2021 in precedenza integralmente riportate, il D.D. n. 158 del 25.06.2021, adottato in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare n.



Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
 Ambientali

-----  
 Il Dirigente

134 del 13.05.2021, è stato dichiarato nullo "per violazione del disposto dell'ordinanza cautelare n. 134 del 13.05.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte ed allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate" (cfr. sentenza TAR SA Sez. II n. 1859/2021).

Le ulteriori motivazioni, che hanno indotto la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. della Regione Campania di sottoporre a VIA il progetto, e che non appaiono travolte dalla sentenza in oggetto, sono indipendenti dalle variazioni delle quantità di rifiuti trattate nell'impianto e richieste dal proponente, e attinenti all'ubicazione del sito e del relativo contesto areale. In particolare si era ritenuto, anche sulla scorta delle osservazioni relative agli aspetti paesaggistici presentate dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino dell'11.02.2020, prot. 2020.0084129 del 10.02.2020, che:

- "Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolato, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988".
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.
- Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: "Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche" e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: "Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità".

Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari".

I summenzionati aspetti vanno nuovamente considerati al fine di prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull'oggetto della pretesa fatta valere.

L'Avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, presenta gli invitati alla riunione ed espone i motivi sottesi alla convocazione della riunione odierna e gli aspetti critici che hanno determinato la decisione di inviare a VIA il progetto per gli approfondimenti richiesti.

Il Geol. Paolo Mirra dello Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, in qualità di istruttore tecnico inerente l'istruttoria della Verifica di VIA, illustra brevemente il *progetto di modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi* Via Santa Maria a Vico 6, Comune di Giffoni Valle Piana (SA) e le motivazioni che hanno determinato la decisione di assoggettare a VIA il suddetto progetto.

L'impianto è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/con D.D. n. 20 del 29/01/2019, per una quantità di 513.670 ton/anno per operazioni R12/R13 rispetto all'attuale richiesta di **686.960 ton/anno** per operazioni R12/R13, pari ad un ulteriore aumento di **173.290 ton/anno**, di cui 232.500 ton/anno per operazioni R5.

L'impianto in oggetto ricade all'interno della zona classificata "Attrezzature produttive esistenti – Impianti produttivi sparsi".

Dal punto di vista catastale, è identificata su parte della particella 444 del foglio 56; la sola area dell'impianto occupa una superficie complessiva di circa 3.375 mq.



Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
 Ambientali

-----  
 Il Dirigente

L'area di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico per effetti del D.M.12/06/1967.

L'area di progetto è in parte classificata "**Area di cava/sbancamento**" secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) riporta l'area come "area di cava".

Le Norme di Attuazione al PSAI sopra citato, all'art.47 – punto 3 prevedono: "*Ove l'area di cava, di cui al comma 2, corrisponda a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa, derivanti anche, dalle condizioni di pericolosità e rischio esistenti al contorno. Pertanto l'utilizzo di queste aree ai fini non estrattivi è subordinato alla proposta di aggiornamento e di Variante al PSAI, da sottoporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 55, e per il quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza*".

Tale aspetto è, inoltre, riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Giffoni Valle Piana. In questo documento si certifica che dal punto di vista del rischio idrogeologico, l'area ricade nella perimetrazione individuata dal PSAI sopra descritto, e classificata "Area di Cava".

Il sito è riportato nella tabella 5: "*Censimento dei Siti in Attesa di Indagini*" allegata al Piano Regionale di Bonifica (PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500.

La Dr.ssa Adele Lagi, funzionario della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e di Avellino, riassume la nota inviata dalla suddetta Soprintendenza che si allega al presente resoconto. Il tipo di intervento, essendo invasivo, è da ritenersi oggetto di nuova valutazione, visto la vicinanza di siti d'importanza archeologica e la vocazione agricola dell'area.

L'Avv. Marcello Fortunato ritiene che la decisione del TAR è dovuta al fatto che erano errate le quantità di rifiuti da trattare.

Gli interventi che erano stati oggetto di parere favorevole, da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno di Avellino rilasciata nel 2018, sono gli stessi che insistono oggi sul sito.

L'Ing. Francesco Coda, osserva che rispetto alle quantità già autorizzate, si inserisce la linea R5 per il trattamento degli inerti da c&d.

L'Avv. Simona Brancaccio, ritiene che il progetto deve essere valutato complessivamente, rispetto alle lavorazioni effettuate.

L'Avv. Marcello Fortunato, unitamente all'Ing. Coda, dichiara che: La ditta, come da documentazione in atti, risulta già autorizzata per la tipologia R12 e R13 e, per lo stoccaggio di rifiuti per una quantità pari a 379.130 metri<sup>3</sup>/anno.

Su tali presupposti, al fine di superare ogni eventuale diverso impatto, limita la propria istanza per il trattamento in R12 e R13 alle medesime quantità senza nessun incremento. Per l'R5 rimane fermo il quantitativo di 169.989 metri<sup>3</sup>/anno, e quindi per il trattamento solo di una porzione dei rifiuti già stoccati, di cui è già autorizzato lo stoccaggio in sito.

Per quanto concerne la Soprintendenza prende atto di quanto chiarito dalla stessa, con la nota del 10.11.2021 in ordine alla avvenuta formulazione di apposito parere favorevole del 20.09.2018, a cui ha fatto seguito il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Rappresentando questo lo stato legittimo dell'immobile chiede alla Soprintendenza di rendere il parere di competenza, così come deve essere, limitatamente alle poche opere marginali oggi previste.

Per quanto concerne il primo profilo pone all'attenzione delle Amministrazioni intervenute la motivazione resa dal TAR in relazione all'auspicio che i rifiuti già legittimamente presenti nel sito possono concludere il processo di recupero nel medesimo impianto e non essere lavorati altrove.

L'ing. Gianluca Scoppa, funzionario dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno, anticipa due osservazioni da tenere conto nella propria istruttoria:

1) identificazione del sito nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) per verificare la eventuale contaminazione del



Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
 Ambientali

-----  
 Il Dirigente

sito.

- 2) Gli impatti ambientali da verificare sono collegati alla nuova linea R5: emissione in atmosfera e impatto acustico.

La Dr.ssa Adele Lagi ribadisce che il problema non è legato ai quantitativi, ma alla nuova linea R5 che è più prossima a siti archeologici.

L'Avv. Brancaccio fa presente che, dovendo eseguire la sentenza del TAR, dovrà esprimersi nuovamente in ordine all'istanza presentata dal proponente.

Inoltre, fa presente che l'istanza non può essere modificata.

L'Ing. Pengue, dirigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, informa che fino ad oggi non è stata avviata nessuna ripermimetrazione dell'area.

L'Avv. Marcello Fortunato dichiara: Con riferimento all'osservazione formulata dall'Autorità di Bacino Distrettuale, si precisa che detto Ente è stato ritualmente convocato in sede di CdS culminata nel DD n. 20 del 29.01.2019, il cui parere è stato acquisito favorevolmente; alcun rilievo ulteriore è stato opposto precedentemente.

Con riferimento a quanto evidenziato dall'Ing. Scoppa, si precisa che la richiedente ha espletato apposite indagini all'esito delle quali non è emersa alcuna contaminazione. Ci si riserva di trasmetterle.

Con riferimento, infine, a quanto rappresentato dalla Soprintendenza precisa che la relativa valutazione, non è relativa alle tematiche di cui al contraddittorio, non incidendo le quantità sul paesaggio. In ogni caso rinnova l'invito a valutare l'istanza muovendo dallo stato legittimo.

L'Avv. Brancaccio informa i presenti che le determinazioni conseguite nella riunione di oggi saranno oggetto di relazione che sarà sottoposta alla Commissione VIA che si esprimerà al più presto sul procedimento, con conseguente nuovo Decreto Dirigenziale, da adottarsi prima della camera di consiglio fissata dal TAR Campania in data 15.12.2021, come riferito dall'avv. Fortunato, per la discussione del ricorso in ottemperanza per l'esecuzione della sentenza TAR Sa Sez. II n. 1859/2021, nelle more depositato dal proponente (R.G. 1452/2021).

Le tempistiche per il nuovo provvedimento sono tuttavia legate alle determinazioni della UOD Autorizzazioni Ambientali di Salerno, in ordine alle indagini preliminari (PBR) che saranno trasmesse dalla ditta.

L'Ing. Pengue, precisa che rispetto alla valutazione resa per il precedente decreto di autorizzazione, resta il fatto che doveva essere preventivamente richiesta una ripermimetrazione dell'area.

La ditta precisa che detto adempimento non era dovuto, in quanto il Comune ha chiarito che l'area è fuori dal sito di interesse. In ogni caso provvederà alla trasmissione sollecitata delle indagini.

Il Dr. Mirra, precisa che il Comune di Giffoni Valle Piana, nella nota del 11.12.2020 trasmessa a mezzo pec, dichiara che il sito ricade nella particella 444 foglio 56.

Dopo ampia discussione, la riunione si chiude alle ore 13,25.

Stanti le modalità di svolgimento della riunione di lavoro in data odierna, con collegamento da remoto in videoconferenza, si dà lettura del presente resoconto che si ritiene visionato ed approvato in ogni sua parte dai partecipanti.

Il presente, sottoscritto dal Dirigente dello Staff 501792, sarà pubblicato sul sito web dedicato e trasmesso a tutti i soggetti partecipanti alla seduta odierna che avranno 10 giorni per eventuali osservazioni, decorso tale termine di 10 giorni, il verbale si intenderà condiviso e approvato da tutti i partecipanti.

Si allegano, al presente resoconto:

- Nota del 10.11.2021 della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno di Avellino, con delega della Dr.ssa Adele Lagi;



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
Ambientali

-----  
Il Dirigente

- Nota del 12.11.2021 della Ditta Di Maio Geom. Francesco Srl, con delega dell'ing. Francesco Coda e dell'Avv. Marcello Fortunato;

Tutta la documentazione, relativa all'istanza è disponibile alla pagina web:

[http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA\\_files\\_new/Progetti/prg\\_8658\\_prot\\_2020.60382\\_del\\_29-01-2020.via](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8658_prot_2020.60382_del_29-01-2020.via)

15.11.2021

Il Tecnico Istruttore

Paolo Mirra

il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

Documento firmato da:

SIMONA BRANCACCIO

30.11.2021 08:16:50 UTC



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

*A* Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per Ciclo Integrato  
Delle acque e dei rifiuti. Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali  
Staff Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali  
c.a. Dirigente avv. Simona Brancaccio  
Tecnico Istruttore  
Paolo Mirra  
(P.E.C. staff.501792@pec.regione.campania.it  
paolo.mirra@regione.campania.it)

*Oggetto:*


Verifica di VIA CUP 8658 "progetto di modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi" Via Santa Maria a Vico 6, Comune di Giffoni Valle Piana (SA). Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. II di SA R.G. n. 588/2021 Promosso da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. Sentenza breve n. 1859/21 notificata il 4.8.2021 – Riedizione del potere amministrativo in seguito alla sentenza di annullamento- "Riunione tecnica ottemperanza sentenza TAR Campania Salerno Sez. II n.1859/2021". **Comunicazioni**

Con nota n. 538073 del 29.10.2021, acquisita agli atti al n. 23694 del 02.12.2021, Codesta Regione ha comunicato di non procedere all'impugnativa della sentenza del TAR e di dover ottemperare fermo restando che "l'obbligo di esecuzione del giudicato non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa ..." ed ha pertanto convocato una riunione tecnica tra tutti gli Enti coinvolti da tenersi in modalità video per il giorno 15.11.2021 alle ore 11,00.

Al riguardo si fa rilevare preliminarmente che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS quest'Ufficio, per le proprie competenze, aveva prodotto le proprie osservazioni con nota n.6401 del 31.03.2020, pure richiamata nel Decreto Dirigenziale Regionale. Detta istanza è stata valutata in pieno periodo di lockdown quando era estremamente difficile consultare le pratiche di archivio e nel fascicolo prodotto dal privato non erano citati i dati inerenti ad un precedente parere reso da questa Soprintendenza.

La pratica citata nel ricorso è stata reperita e di fatto risulta che, con nota n. 21489 del 20.09.2018 (in allegato), quest'Ufficio ha espresso parere favorevole in ordine al progetto di "realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericoloso" F.C.56 part.IIIa 444, intestata a Di Maio Francesco, nell'ambito della procedura di cui all'art.146 del D.Lgs.42/04.

Non è chiaro se l'impianto - che si dichiara esistente- risulti già realizzato, né se per esso occorre comunque procedere o si è proceduto con la verifica di assoggettabilità a VIA.



Immagini tratte da google earth del 09.08.2019



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO  
Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174  
Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265  
PEC: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it  
PEO: sabap-sa@beniculturali.it




In ogni caso, indipendentemente dal parere reso da quest'Ufficio ai sensi dell'art 146 del D.Lgs.42/04, si ritiene restino valide tutte le considerazioni negative espresse con la nota recante le osservazioni n.6401 del 31.03.2020 nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA conclusa con il Decreto Dirigenziale, oggetto di annullamento con sentenza del TAR, per le motivazioni che seguono.

Sussiste, di fatti, un effetto cumulativo determinato dall'impianto esistente che ha già occupato gran parte della particella catastale ed l'impianto previsto che però si dichiara in parte realizzato.

Dell'impianto esistente - preso come riferimento per giustificare la vocazione dell'area ad accogliere impianti destinati ad attività produttiva- andrebbe verificata la piena conformità ai titoli edilizi/paesaggistici eventualmente rilasciati.

Dall'esame di tutte le componenti che caratterizzano detto ambito paesaggistico sono emerse in modo incontrovertibile:

- la sussistenza del vincolo archeologico imposto con D.M. 25.07.1988 su un'area che, come evidenziato sulle planimetrie riportate di seguito, confina con l'area interessata dal progetto;
- l'importanza delle emergenze archeologiche, relative ad un ampio insediamento databile tra il VII e il IV secolo a.C., della chiesa S. Maria a Vico, poco distante, risalente ad età paleocristiana, oltre che del Fiume Picentino con la sua ricca vegetazione ripariale e le distese coltivazioni ancora prevalenti rispetto alla spinta edificatoria.



Planimetria allegata al vincolo la particella interessata dall'impianto industriale è quella evidenziata

E come si rileva dall'immagine che di seguito si riporta, l'area che è occupata dagli impianti industriali e che dovrebbe essere ulteriormente interessata dall'introduzione di nuovi impianti tecnologici si presenta come una vera e propria ferita inferta in tale peculiare contesto per la quale - ferma restando la legittimità dell'esistente- andrebbero ricercate adeguate forme di mitigazione dell'impatto.

Si chiede di allegare la presente nota agli atti della riunione, cui in rappresentanza di quest'Ufficio parteciperà la dott.ssa Adele Lagi il cui indirizzo e-mail è il seguente: [adele.lagi@beniculturali.it](mailto:adele.lagi@beniculturali.it).

Il funzionario per la tutela architettonica  
arch. Isabella Mandia

Il Coordinatore per l'area Tutela Paesaggistica  
arch. Eleonora Scirè

Il funzionario per la tutela archeologica  
dott.ssa Luigina Tomay

Il funzionario per la tutela paesaggistica  
geom Stefano Lamberti



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 - 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 - 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: [mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [sabap-sa@beniculturali.it](mailto:sabap-sa@beniculturali.it)




Immagine tratta da google maps

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Arch. Federica Galloni

IL DELEGATO

d.ssa Adele Lagi



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Via Tasso, 46 – 84121 Salerno; Tel. 089.318174

Via Dalmazia, 22 – 83100 Avellino; Tel. 0825.279111 o 784265

PEC: mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-sa@beniculturali.it



Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

VIA T. TASSO, 46 - 84121 SALERNO TEL. 089 318174 - FAX 089 318120

VIA TROTOLA DE RUGGERO - SALERNO TEL. 089 5647201 VIA DALMAZIA, 23 83100 AVELLINO

TEL. 0825 279111 - FAX 082524269

LETTERA TRASMESSA SOLO TRAMITE E-MAIL SOSTITUISCE L'ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 43.

COMMA 6, D.P.R. 445/2000 ART. 47 COMMI 1 E 2 D.LSG 82/2005

email: sabap-sa@beniculturali.it

PEC: mbca-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

Salerno, 20.9.2018

Al Responsabile del Procedimento del Settore Urbanistico del Comune di Giffoni Valle Piana (SA)

Prot. N. 21489 CL 3419.02/66.205

OGGETTO: Ditta DI MAIO FRANCESCO

Comune di GIFFONI VALLE PIANA (SA) Loc. S. MARIA A VICO Via

F. 56 p.lle. 444 Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.L.gs n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Questa Amministrazione ha chiesto con nota n. 10274 del 10/8/2018, acquisita al n. 19226 del 10.08.2018, l'assenso di questo Ufficio ai sensi del D.L.gs 42/2004, art. 146, comma 5, in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica in oggetto. Contestualmente, ha dato comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

La documentazione integrativa pervenuta in data ..... Prot. n° ..... ha esaminato la documentazione trasmessa e valutata la conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 12.12.2005; l'atto di istruttoria effettuata dal responsabile comunale del procedimento e dalla relazione tecnica illustrativa dallo stesso disposta;

Considerato che l'area interessata dalle opere è compresa in ambito sottoposto alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.L.gs 42/2004:

Per effetto del ##### ai sensi del D.L.gs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera C in quanto: I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti nel testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n° 175, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Considerato che il responsabile del procedimento di questo Ufficio ha ritenuto che le opere proposte si inseriscano armonicamente nel paesaggio oggetto di tutela, a seguito di modifiche del progetto secondo le seguenti prescrizioni:

Concorda con le prescrizioni dettate dalla c.l.p. locale.

Le opere, realizzate con le prescrizioni di cui sopra, risulteranno meglio armonizzate con il contesto paesaggistico tutelato. È tenuto di condividere e fare propria la suesposta valutazione, si esprime, per quanto di competenza, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso, nonché nel rispetto delle prescrizioni formulate dal responsabile del procedimento.

PARERE FAVOREVOLE

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in oggetto, così come dettagliate nel progetto trasmesso, di cui restituisce copia debitamente vistata.

Rammenta che Codesta Amministrazione dovrà:

provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota ed in sua conformità, al rilascio dell'autorizzazione in argomento, smettendone copia a questo Ufficio, alla Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati ed all'Ente Parco;

per le conseguenti opere di completamento rilasciare nuova Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.l.vo 42/2004.

stituire "un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto";

trasmettere trimestralmente copia di detto elenco alla Regione ed alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

richiama il disposto dell'art. 90 del D.L.vo 42/2004 n°42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002 n° 137 nel caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Funzionario per le Tecnologie

Geom. Stefano Lamberti

IL SORPRETENDENTE  
Arch. Francesca Casule

Giunta Regionale della Campania  
 Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
 dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
 Ambientali

Il Dirigente

Ditta Di Maio Geom. Francesco s.r.l.  
[francesco.coda@ordingsa.it](mailto:francesco.coda@ordingsa.it)

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio  
 per le provincie di Salerno d Avellino  
[Mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it](mailto:Mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it)

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno  
[arpacdipartimentosalerno@pcert.postecert.it](mailto:arpacdipartimentosalerno@pcert.postecert.it)

**Oggetto:** Verifica di VIA CUP 8658 – “progetto di modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi” Via Santa Maria a Vico 6, Comune di Giffoni Valle Piana (SA). Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. II di SA R.G. n. 588/2021 Promosso da Di Maio Geom. Francesco s.r.l. Sentenza breve n. 1859/21 notificata il 4.8.2021 – Riedizione del potere amministrativo in seguito alla sentenza di annullamento.

Con nota prot. n. 0430100 del 30.08.2021, l'Avvocatura Regionale ha inviato copia della sentenza n. 1859/21 – Pratica n. CA/379/21 del TAR Campania, Sez. II di SA del 03.08.2021 notificata il 04.08.2021.

Con la citata pronuncia il G.A., in accoglimento del ricorso proposto per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti dalla ricorrente Società Di Maio Geom. Francesco s.r.l., ha annullato, stante anche l'esito del riesame, il D.D. n. 30 dell'1.02.2021 e dichiarato nullo il D.D. n. 158 del 25.06.2021.

**Premesso che:**

-la fase preliminare di verifica di assoggettabilità a VIA ha lo scopo di valutare se un progetto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

- il rinvio a Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) del progetto, non significa che lo stesso è stato respinto, ma solo che necessita di approfondimenti,

-In sede di esecuzione del giudicato l'Amministrazione è tenuta, oltre ad uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice, anche a prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull'oggetto della pretesa fatta valere, allo scopo di evitare ogni elusione del giudicato,

-l'obbligo di esecuzione del giudicato non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo,

- la sentenza amministrativa in oggetto non esaurisce la vicenda tra le parti, che continua nell'esercizio dell'ulteriore attività amministrativa (trattandosi di interesse legittimo pretensivo), resa necessaria per soddisfare l'interesse sostanziale del ricorrente; sotto tale profilo, anzi, la sentenza pone la regola per l'ulteriore attività amministrativa,

- la sentenza in oggetto produce effetti conformativi in relazione al vincolo a carico dell'amministrazione in ordine all'attività di rinnovazione dell'atto,

-la soddisfazione dell'interesse azionato è subordinata, quindi, all'ulteriore esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in quanto la sentenza non essendo autoesecutiva svolge la sua efficacia solo mediamente attraverso la riedizione del potere amministrativo,

- l'ambito dell'effetto conformativo è mutevole non solo in relazione ad eventuali motivi aggiunti e alla motivazione della sentenza sulla cui base le censure vengono accolte, ma anche con riferimento alla natura vincolata o discrezionale, come nel caso di specie, dell'atto impugnato e in quest'ultimo caso in considerazione della maggiore o minore ampiezza della residua discrezionalità che compete all'amministrazione nel rinnovare l'atto,





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
Ambientali

Il Dirigente

- l'annullamento di un diniego – e a maggior ragione di un rinvio a V.I.A. - Invero non attribuisce al ricorrente il bene della vita cui aspira, sì che è necessaria una ulteriore fase valutativa da parte della PA, la quale conserva il potere di amministrazione attiva, salvi i limiti derivanti dal giudicato stesso, non potendo pertanto negare il bene della vita per gli stessi motivi già ritenuti illegittimi dal GA. In altri termini, dopo l'annullamento di un proprio atto, l'amministrazione può rinnovarlo una sola volta, dovendo perciò riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando una volta per tutte ogni questione ritenuta rilevante, senza potere successivamente tornare a decidere in senso sfavorevole neppure in relazione a profili non ancora esaminati (CdS sez. III 14.2.2017 n. 660; CdS sez. V, 13.9.2018; CdS sez. IV 15.5.2020 n. 3095, TAR Veneto 8.4. 2021 n. 850).

**Considerato che:**

-la sentenza in oggetto ha annullato il D.D. n. 30 dell'1.02.2021 e dichiarato nullo il D.D. n. 158 del 25.06.2021 esclusivamente in base alle seguenti motivazioni che si riportano integralmente:

*"Ritenuto che il ricorso introduttivo è manifestamente fondato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, stante anche l'esito del riesame, dal quale è emerso come, a differenza di quanto tenuto presente nel corpo motivazionale del decreto n. 30 dell'01.02.2021, l'impianto di Giffoni Valle Piana risulta autorizzato ad effettuare operazioni afferenti alle tipologie R12/R13 per un quantitativo di rifiuti pari a 513.670 (e non a 379.130) tonnellate all'anno, il che comporta un incremento certamente inferiore rispetto a quello erroneamente tenuto presente dalla P.A. ai fini della sottoposizione a VIA;*

*Ritenuto che il decreto dirigenziale n. 158 del 25.06.2021 è nullo per violazione del disposto dell'ordinanza cautelare n. 134 del 13.05.2021, la quale ha prescritto che il riesame avvenga "in contraddittorio con la parte ricorrente e, ove ritenuto, di concerto con le amministrazioni coinvolte" ed "allo scopo di meglio approfondire le tematiche emarginate";*

*Considerato invero, che nessun contraddittorio, quanto meno con la parte ricorrente, è stato instaurato prima dell'adozione dell'atto, il quale comunque difetta di qualsivoglia approfondimento delle "tematiche emarginate", laddove esso conclude nel senso che "la quantità [incrementale] richiesta, pari a 173 .290 ton/anno, sicuramente comporterà un incremento delle operazioni di lavorazione, movimentazione e traffico veicolare, rispetto a quelle già autorizzate", senza affrontare la tematica, sollevata nel ricorso originario e reiterata nei motivi aggiunti, secondo cui "la nuova lavorazione ha ad oggetto rifiuti già legittimamente presenti in sito che, invece di essere lavorati altrove, concludono il processo di recupero nel medesimo impianto. Non si verifica, cioè, alcun incremento di movimentazione e traffico veicolare. Anzi, è vero l'esatto contrario, ove si consideri che i rifiuti stoccati non dovranno essere ricaricati e portati a smaltimento altrove, ma verranno frantumati in sito. E ciò, trova conferma nella relazione tecnica in atti: «la modifica oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità attiene solo all'aggiunta dell'attività R5 che rappresenta la frantumazione e la successiva cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei rifiuti già gestiti ed autorizzati». I rifiuti, cioè, sono sostanzialmente gli stessi. Dunque, nessun incremento di movimentazione e traffico veicolare";*

-è necessario rinnovare l'istruttoria in conformità al contenuto della decisione giurisdizionale e alle "tematiche emarginate" nella stessa e in contraddittorio col ricorrente ed eventualmente di concerto con le parti coinvolte,

-le ulteriori motivazioni, che hanno indotto la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. della Regione Campania di sottoporre a VIA il progetto, e che non appaiono travolte dalla sentenza in oggetto, sono indipendenti dalle variazioni delle quantità di rifiuti trattate nell'impianto e richieste dal proponente, e attinenti all'ubicazione del sito e del relativo contesto areale. In particolare si era ritenuto, anche sulla scorta delle osservazioni relative agli aspetti paesaggistici presentate dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino dell'11.02.2020, prot. 2020.0084129 del 10.02.2020, che:

- *"Devono essere approfonditi gli aspetti paesaggistici, inquadrando il progetto in un'area più ampia, caratterizzata da distese di coltivazioni in gran parte a nocciolo, risulta pertanto prevalentemente a vocazione agricola. Inoltre, poco distante è presente la chiesa di S. Maria a Vico, di origine paleocristiana, di particolare interesse storico-artistico, ed un'ampia area sottoposta a vincolo archeologico con DM.25 .07.1988".*
- *Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al rischio idrogeologico e alla natura dei terreni presenti in zona, visto che dalla visione di ortofoto: 1998 -2004 -2011, e google earth; e dal DTM del 2004 risulta che negli anni ci sono stati movimenti di terra che hanno modificato l'assetto geomorfologico dei luoghi e, certamente, sono stati utilizzati terreni di riporto per spianare l'area di ubicazione del progetto.*
- *Si ritiene che debbano essere approfonditi gli aspetti relativi al Piano Regionale di Bonifica (PRB), visto che il sito è riportato nella tabella 5: "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" allegata al Piano Regionale di Bonifica*





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e  
dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni  
Ambientali

Il Dirigente

(PRB), aggiornato a dicembre 2018 e adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019 (BURC n. 15 del 22/03/2019 – Aggiornamento: DGR 685 del 30.12.2019, tabella 4-bis.3): codice 5056C500. Tale approfondimento si rende necessario, in quanto il progetto ricade comunque nella particella catastale 444 foglio 56, in attesa di indagini preliminari (comunicazione del Comune di Giffoni Valle Piana, Area Urbanistica – SUAP). Inoltre dalla relazione geologica (all.2 delle integrazioni), si descrivono i terreni in posto: "Ghiaie e sabbie con intercalazioni pelitiche" e le relative caratteristiche idrogeologiche di tali terreni: "Da un punto di vista idrogeologico i terreni alluvionali sono considerati come un acquifero naturale permeabile medio-alta per porosità".

Altra considerazione è che sull'area potrebbero esserci terreni di riporto, visto i movimenti di terra effettuati negli anni, che andrebbero caratterizzati nell'ambito delle suddette indagini preliminari".

Il primo punto è stato oggetto di osservazioni da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino con pec del 31.03.2020.

I summenzionati aspetti vanno nuovamente considerati al fine di prendere in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma anche quelli comunque rilevanti per provvedere sull'oggetto della pretesa fatta valere.

**Rilevato:**

di non procedere all'impugnativa e di dover ottemperare alla sentenza del TAR Campania Salerno Sez. II n. 1859/2021, fermo restando che l'obbligo di esecuzione del giudicato non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato,

lo scrivente Ufficio comunica che il progetto, contrassegnato con CUP 8658, di "Modifica di un impianto recupero rifiuti non pericolosi nel Comune di Giffoni Valle Piana alla Via Santa Maria a Vico 6"; con cui la DI Maio Geom. Francesco s.r.l., con sede nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Santa Maria a Vico n. 6, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà sottoposto a nuova istruttoria, nei limiti di cui alla sentenza TAR Campania Salerno Sez. II n. 1859/2021, **convocando il proponente e gli Enti in indirizzo ad una riunione tecnica che si terrà a distanza in modalità video per il giorno 15/11/2021, alle ore 11,00.**

Al fine di rispettare le norme comportamentali per la prevenzione del contagio da Covid-19 è possibile partecipare ai lavori esclusivamente in videoconferenza. Per partecipare alla riunione i soggetti invitati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 12/11/2021, all'indirizzo [paolo.mirra@regione.campania.it](mailto:paolo.mirra@regione.campania.it) le seguenti informazioni:

- Ente o Società partecipante;
- Nome e cognome del partecipante;
- indirizzo email del partecipante (no PEC).

Agli indirizzi comunicati perverrà il web link per il collegamento alla videoconferenza.

Entro il medesimo termine i partecipanti dovranno altresì inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata [staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it) l'eventuale delega del soggetto formalmente individuato a partecipare alla riunione, indicando in oggetto "CUP 8658: Riunione tecnica ottemperanza sentenza TAR Campania Salerno Sez. II n. 1859/2021"

Tutta la documentazione, relativa all'istanza è disponibile alla pagina web:

[http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA\\_files\\_new/Progetti/prg\\_8658\\_prot\\_2020.60382\\_del\\_29-01-2020.via](http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8658_prot_2020.60382_del_29-01-2020.via)

29.10.2021

Il Tecnico Istruttore

Paolo Mirra

Il Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

Documento firmato da:

SIMONA BRANCACCIO

29.10.2021 11:12:25 UTC



Allo Staff Valutazioni Ambientali  
Via De Gasperi 28  
80133 Napoli  
Pec [staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)  
E-Mail [paolo.mirra@regione.campania.it](mailto:paolo.mirra@regione.campania.it)

**Oggetto: Riunione tecnica ottemperanza sentenza TAR Campania Salerno Sez. II n.  
1859/2021  
CUP 8658  
Ric. Prot. PG/2021/0538073 del 29/10/2021**

Il sottoscritto DI Maio Francesco, nato ad Giffoni Valle Piana (SA) il 15/08/1945, c.f. DMIFNC45M15E027F in qualità di Amministratore Unico della società denominata Di Maio Geom. Francesco Srl con sede impianto: Giffoni Valle Piana(SA), Via Santa Maria a Vico n. 6, sulla base del quadro tecnico economico del progetto/intervento

### **Comunica**

L'indirizzo di posta elettronica aziendale "Di Maio Geom. Francesco Srl" per la partecipazione è [amministrazione@dimaiogroup.it](mailto:amministrazione@dimaiogroup.it)

Inoltre, rilascia delega ai propri consulenti per la partecipazione alla riunione, e pertanto ne richiede l'invito:

Avvocato Marcello Fortunato – mail per invito [marcello.fortunato@studiolegalefortunato.it](mailto:marcello.fortunato@studiolegalefortunato.it)

Ingegnere Francesco Coda – mail per invito [info@omniaing.it](mailto:info@omniaing.it)

Certa in un benevolo accoglimento della presente, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Luogo e data  
Giffoni Valle Piana (SA), 12/11/2021

Firma

DI MAIO geom. Francesco s.r.l.  
Società con unico socio  
Via S. Maria a Vico, 6  
84035 Giffoni Valle Piana (SA)  
P.I. 01500310 065 0





Cognome **DI MAIO**

Nome **FRANCESCO**

nato il **15/08/1945**

(atto n. 130 P. I. S. A)

a **GIFFONI VALLE PIANA SA**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **GIFFONI VALLE PIANA (SA)**

Via **CELLARA n. 13**

Stato civile

Professione **IMPRENDITORE/TRICE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.70**

Capelli **BRIZZOLATI**

Occhi **CASTANI**

Segni particolari



Firma del titolare *Francesco Di Maio*

**GIFFONI VALLE PIANA** 14/05/2013

Impronta del dito indice sinistro

*Giuseppe Delegato*

*Giuseppe Delegato*

Esce 5.70

REPUBLICA ITALIANA

**TESSERA SANITARIA**  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **DMIFNC45M15E027F** Sesso **M**

Cognome **DI MAIO**

Nome **FRANCESCO**

Data di scadenza **20/10/2018**

Luogo di nascita **GIFFONI VALLE PIANA**

Provincia **SA**

Data di nascita **15/08/1945**

Dati sanitari regionali

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

**DI MAIO**

Nome **FRANCESCO**

15/08/1945

**DMIFNC45M15E027F** SSN-MIN SALUTE - 50001

80380001500119427406 20/10/2018